

Marca da
bollo
€16,00

Allegato 1/f

(*) La marca da bollo va apposta
solo sulla domanda diretta a
Regione Lazio – Direzione Agricoltura.

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e
Pesca

Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione,
Commercializzazione e Diversificazione delle Attività
Agricole

Via del Serafico n. 107 – 00142 ROMA

Al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale

.....

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30, Disciplina della riproduzione animale, modificata ed
integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280. D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

Richiesta di rilascio / rinnovo di autorizzazione per la gestione di un **Centro di produzione dello
sperma**, di cui all'articolo 11 del D.M. n. 403/2000.

Il sottoscritto.....nato a
.....ilresidente
in comune di via
o località,
telefono....., fax,
e-mailPEC (se posseduta).....,
in qualità di..... della ditta
.....,
partita IVA.....(in caso di soggetto giuridico specificare:
ragione sociale:
sede legale.....);

CHIEDE

il **rilascio** il **rinnovo** dell'autorizzazione per la gestione di un Centro di produzione dello sperma per le specie:

.....;

(indicare se occorre) altresì, l'autorizzazione ad effettuare l'inseminazione artificiale di fattrici con seme equino fresco prodotto nel Centro, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

1 che il Centro è ubicato in comune di

via o località

telefono....., fax

2. che il Centro è sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Dott.

.....

nato a il

residente in comune divia

o località.....

partita IVA..... o C.F.

iscritto all'albo professionale della provincia di, al numero

ed iscritto nell'elenco degli operatori di fecondazione artificiale degli animali con

codice identificativo univoco a livello nazionale:

3. che il Centro è collegato ai Recapiti riportati nell'elenco allegato;

4. che il Centro (specificare: provvederà o non provvederà)anche alla distribuzione diretta del materiale seminale prodotto, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera p), del D.M. n. 403/2000, essendo consapevole che in caso di distribuzione diretta il Centro deve essere provvisto della relativa autorizzazione prevista per i Recapiti.

DICHIARA

inoltre, di essere a conoscenza degli obblighi, sotto riportati, ai quali deve adempiere il gestore del Centro di produzione dello sperma, previsti dall'articolo 13, comma 1, ed all'articolo 19, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (di seguito indicato semplicemente: *regolamento*), e si impegna a rispettarli:

- a)** vietare il ricovero, nella stessa struttura di stabulazione, di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del Centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del Centro. Qualora il Centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
- b)** allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;
- c)** uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- d)** denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
- e)** seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della Salute;
- f)** comunicare l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura;
- g)** rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle, entro il 15 dicembre di ciascun anno, a: Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura;
- h)** ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del *regolamento*, trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del *regolamento*;
- i)** annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
- l)** tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
- m)** tenere un registro cronologico di carico di materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri Centri di produzione. I predetti registri di carico e scarico devono contenere le indicazioni minime riportate nell'Allegato 3 al decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12/02/2001 (*Allegato 2/d*), ai sensi dell'art. 34, comma 2, del *regolamento*;
- n)** distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni sul Centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno ed anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
- o)** rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del *regolamento*;
- p)** rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale, un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;
- q)** sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i Recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione rilasciata dalla Regione, qualora il Centro di produzione dello sperma provveda alla distribuzione diretta del materiale seminale;

- r) detenere, o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici, un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal L. genealogico o R. anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i Centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi della legge 25/07/1952, n. 1009 il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;
- s) in caso di distribuzione di dosi eterospermiche di materiale suino fresco o refrigerato, ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, deve prima verificare che entrambi i riproduttori siano in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica di cui all'articolo 18, comma 1, del regolamento. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del Centro di produzione, permette di risalire alla identità dei due verri produttori, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento;
- t) evitare di adibire alla monta naturale il riproduttore maschio durante la permanenza dello stesso nel centro di produzione dello sperma, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del regolamento;
- u) evitare di spostare dal Centro di produzione dello sperma, senza la preventiva comunicazione all'AUSL competente, i giovani riproduttori maschi in attesa dell'esito della valutazione genetica. Gli stessi, prima di essere riammessi al Centro, devono essere sottoposti nuovamente agli accertamenti sanitari previsti per essere adibiti alla inseminazione artificiale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento.

ALLEGA:

- copia del certificato genealogico o del registro anagrafico dei riproduttori maschi impiegati nel Centro;
 - certificazione della AUSL che attesta il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, nel Centro di produzione dello sperma;
 - descrizione dei fabbricati ed impianti, con allegata pianta planimetrica dettagliata;
 - descrizione e numero dei box adibiti al ricovero dei riproduttori maschi;
 - descrizione delle attrezzature di laboratorio per la produzione e la conservazione del seme;
 - relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale;
 - elenco dei Recapiti collegati;
 - autocertificazione antimafia rilasciata con le modalità di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 5, con fotocopia allegata del proprio documento di identità;
 - altro (specificare)
-

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/03/2003, si autorizza per l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione ad essa allegata, per gli scopi e le attività previsti dalla vigente normativa, nonché ai fini della vigilanza, sulla regolare applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del regolamento di esecuzione adottato con D.M. n. 403 del 19 luglio 2000, affidata ai soggetti indicati all'articolo 36, comma 1, del predetto D.M.

(firma)

La domanda viene firmata in presenza del dipendente addetto, ovvero presentata od inviata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000- articolo 38, comma 3.